



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Residente all'estero: vale la raccomandata dell'Agenzia Entrate?

Autore: Redazione | 22/08/2017



Valido l'avviso di accertamento fiscale spedito con raccomandata a.r. al contribuente con residenza all'estero.

Inutile scappare all'estero per non pagare le tasse. Il fisco ti raggiunge in qualsiasi parte del mondo grazie a una semplice **raccomandata**: è infatti valido l'**avviso di accertamento** notificato al contribuente italiano con la posta tradizionale, benché

questi abbia spostato la propria residenza fuori dall'Italia, magari in uno dei paradisi fiscali o in Svizzera. È questo l'importante chiarimento fornito dalla Cassazione con un'ordinanza di poche ore fa **[1]**.

In un'epoca in cui molti connazionali pensano di fuggire fuori dai confini nati per scampare alla pressione fiscale, la notizia non è certo delle più rosee. È vero che a nulla vale l'avviso di accertamento se poi, ad esso, non segue il pignoramento, ma è anche vero che la **spedizione di una raccomandata** è sicuramente molto più semplice e agevole della notifica internazionale a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Per poter essere valida la notifica con raccomandata il contribuente deve essere ovviamente iscritto all'**Aire**, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

È vero - si legge in sentenza - che, in tema di notificazione degli atti giudiziari a persona non residente, né dimorante né domiciliato nella Repubblica, il codice di procedura civile **[2]** richiama le convenzioni internazionali e prevede, in caso d'impossibilità, che la notifica avvenga con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli Affari esteri per la consegna alla persona a cui è diretto l'atto; tuttavia, la normativa in materia di imposte sui redditi **[3]**, stabilisce che «in alternativa, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero». La norma, che non fa distinzioni fra il caso del contribuente residente in paese della UE e il caso del contribuente residente in paese extra UE - quindi, applicabile anche per il cittadino residente in Svizzera come nel caso di specie - è applicabile alla notifica dell'avviso di accertamento fiscale.

Note

[1] Cass. ord. n. 20256 del 22.08.17. **[2]** [Art. 142 cod. proc. civ.](#) **[3]** Art. 60 co. 4 del DPR n. 600/73.